



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **407**

Prot. n. /fr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 1461 di data 28 giugno 2002 inerente le modalita` di espletamento delle verifiche di onorabilita` e di capacita` finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9. Approvazione testo coordinato.

Il giorno **21 Marzo 2014** ad ore **14:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione 1461 di data 28 giugno 2002 modificata con deliberazione 2321 di data 8 ottobre 2004 la Giunta provinciale ha approvato le modalità di espletamento delle verifiche di onorabilità e di capacità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9, da espletarsi in sede istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo.

A dette verifiche andavano inizialmente soggetti i titolari ed i direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, nonché i produttori di servizi turistici trentini autorizzati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 9/88, ma a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento", le verifiche sono state estese anche ai soggetti preposti alla promozione turistica territoriale.

L'applicazione delle modalità di controllo adottate con la deliberazione 1461 di data 28 giugno 2002 a soggetti diversi dalle agenzie di viaggio e turismo, ha evidenziato nel tempo alcune criticità, in particolare a riguardo della capacità finanziaria in generale e più specificatamente dell'acquisizione della dichiarazione bancaria o di istituto di credito di uno stato membro della Comunità europea, attestante la possibilità di affidamento di 100.000,00 euro di cui al punto 2. del deliberato; ciò in quanto il requisito di capacità finanziaria viene ricondotto direttamente alla persona del richiedente l'autorizzazione, come disposto al punto 4. del deliberato.

Ogni qualvolta vi sia un avvicendamento nella legale rappresentanza, cambia anche la titolarità dell'autorizzazione, che viene assoggettata ad un procedimento amministrativo di subingresso e conseguentemente a nuove verifiche di onorabilità e di capacità finanziaria.

Se per quanto attiene le verifiche di onorabilità si ritiene corretto confermare quanto già disposto con la deliberazione 1461 del 28 giugno 2002, per quanto riguarda la capacità finanziaria è corretto ritenere che la stessa non debba essere necessariamente ricondotta alla persona fisica del legale rappresentante, ma possa essere resa nei confronti del soggetto giuridico proprietario dell'attività, di cui il legale rappresentante è solo il principale esponente.

Un'ulteriore considerazione va fatta sull'ammontare dei 100.000,00 euro richiesti con la dichiarazione bancaria. Tale importo era stato stabilito per le agenzie di viaggio trentine a seguito dell'abrogazione dell'obbligo, gravante sulle medesime, di costituzione di un apposito deposito cauzionale, obbligo peraltro ancora in essere in quasi tutte le regioni italiane.

Per i soggetti autorizzati ai sensi della legge provinciale 8/2002 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento", si ritiene opportuno ridurre l'ammontare richiesto a 50.000,00 euro.

Analoga riduzione, ricorrendo di fatto gli stessi presupposti, si ritiene opportuno introdurre per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 9/88, a favore dei produttori di servizi turistici trentini.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo” ed in particolare gli articoli 3 e 15;
- vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 “Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento” ed in particolare l’articolo 14;
- viste le proprie deliberazioni 1461 di data 28 giugno 2002 e 2321 di data 8 ottobre 2004;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1461 di data 28 giugno 2002 nel seguente modo:

“2. di stabilire che la verifica dei requisiti di capacità finanziaria previsti dalla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e s.m., avvenga con le seguenti modalità:

- ◆ acquisizione del certificato del tribunale attestante l'inesistenza nei confronti degli interessati di eventuali procedure fallimentari in corso o già avvenute; nel caso il soggetto sia stato sottoposto a procedura fallimentare deve essere accertata l'avvenuta riabilitazione civile;
- ◆ acquisizione di dichiarazione bancaria, o di istituto di credito di uno stato membro della Comunità europea, attestante la possibilità di affidamento di 100.000,00 euro, per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9;
- ◆ acquisizione di dichiarazione bancaria, o di istituto di credito di uno stato membro della Comunità europea, attestante la possibilità di affidamento di 50.000,00 euro, per i soggetti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 e per i soggetti di cui all’articolo 14 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8”;

2. di sostituire, per le motivazioni espresse nelle premesse, il punto 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1461 di data 28 giugno 2002 nel seguente modo:

“4. di stabilire che le dichiarazioni bancarie di cui al punto 2. della deliberazione della Giunta provinciale n. 1461 di data 28 giugno 2002, possano essere rese nei confronti del soggetto giuridico di cui il richiedente risulta possedere la legale rappresentanza”;

3. di approvare il testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1461 di data 28 giugno 2002, che viene allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante;
4. di disporre che al presente atto venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge provinciale n. 23 del 1992.

MS - SD